

Le tipologie

Le modalità

CIRCOLARI 24 FISCO

SOCIETÀ E BILANCI

Le tipologie

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Gli aumenti di capitale sociale volti sia a rifornire la società di mezzi finanziari o di beni, sia ad aumentare il capitale di rischio, possono essere di due tipi: a pagamento o gratuiti

COMMENTO

A volte l'estrema volatilità delle condizioni economiche entro cui si muove l'impresa rende necessario l'intervento sul capitale sociale, di conseguenza i soci possono intervenire effettuando aumenti di capitale in vista di sviluppi dell'attività e di conseguenti necessità di operare investimenti a medio – lungo termine, che non ritengono di poter finanziare ricorrendo all'indebitamento oneroso.

L'operazione, deliberata dalla maggioranza dei soci, deve garantire agli stessi l'esercizio dell'opzione sulle nuove azioni o quote emesse, in modo tale che il rapporto di partecipazione non venga modificato. L'aumento o la riduzione del capitale sociale a volte è richiesto obbligatoriamente dalla legge al verificarsi di determinate circostanze. In ogni caso, entrambe le operazioni devono sottostare alle decisioni dell'organo assembleare che può delegare agli amministratori, in determinate circostanze ed entro limiti stabiliti, la facoltà di attuare aumenti di capitale programmati.

L'aumento di capitale è l'operazione per mezzo della quale i soci incrementano le disponibilità della società. Tale aumento è di natura finanziaria, quando avviene con il versamento di denaro, mentre risulta essere di natura operativa quando avviene con l'apporto di beni in natura e, relativamente alle società a responsabilità limitata, anche con l'apporto di opere o servizi.

Una categoria intermedia tra le due suindicate è quella rappresentata dall'apporto di crediti, atteso che si tratti di attività destinate a essere trasformate in denaro entro il breve termine.

Un'altra forma di aumento di capitale sociale è, infine, quella che si realizza con l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società a scadenze prefissate.

L'aumento del capitale può avvenire nei due modi indicati nella tabella che segue.

Le tipologie di aumento del capitale sociale

Aumento a pagamento

È effettuato mediante conferimento di nuove attività da parte dei soci esistenti e iscritti al libro soci o da parte di soggetti estranei

Aumento gratuito

È effettuato mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio

L'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, definito anche aumento reale, ha il fine di assicurare alla società il reperimento di risorse finanziarie presso i soci e/o presso i terzi o, nell'ipotesi di conferimenti diversi dal denaro, la disponibilità di determinati beni. L'operazione in esame soddisfa diverse esigenze ed è destinata a contemperare interessi anche contrastanti:

- da un lato, infatti, risulta evidente l'interesse della società a reperire capitale di rischio,
- dall'altro, vi è l'interesse dei soci a che la propria posizione non risulti essere compromessa da tale operazione e/o dall'entrata nella compagine sociale di soggetti terzi.

Inoltre, non di minore importanza, risulta l'interesse dei creditori e dei terzi che l'operazione di aumento non pregiudichi l'effettività e l'integrità del capitale sociale. L'aumento del capitale sociale a pagamento dà luogo a una modifica statutaria attraverso un procedimento complesso, caratterizzato dal susseguirsi di diverse fasi:

- la deliberazione assembleare;
- la sottoscrizione delle azioni o quote di nuova emissione;
- il deposito dell'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, e infine
- l'iscrizione nel registro delle imprese, momento a partire dal quale l'aumento del capitale può essere menzionato negli atti della società.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea dei soci. Tale deliberazione non genera, di fatto, nessuna modifica, ma costituisce il presupposto del programma di aumento del capitale. Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 2439, primo comma, del codice civile](#), in tema di società per azioni, e dall'[articolo 2481-bis, comma 4](#), sempre del codice civile, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, al momento della sottoscrizione, versare nelle casse sociali almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte o del capitale sottoscritto, per le società a responsabilità limitata, e, qualora previsto, l'intero sovrapprezzo.

Se l'aumento del capitale avviene attraverso il conferimento di beni in natura o crediti, le azioni o quote corrispondenti devono essere liberate al momento della sottoscrizione. Nelle società unipersonali, l'[articolo 2481-bis, comma 5](#), del codice civile, relativamente alle società a responsabilità limitata, stabilisce che, qualora l'aumento del capitale sia sottoscritto dall'unico socio, l'apporto in denaro deve essere integralmente versato all'atto di sottoscrizione.

Per le società per azioni non è prevista un'analogia disposizione e l'[articolo 2439, comma 1](#), prima parte, codice civile rinvia all'[articolo 2342, comma 4](#), codice civile, secondo cui i versamenti ancora dovuti vanno corrisposti alla società entro novanta giorni dal momento in cui viene meno la pluralità dei soci. In assenza di un'espressa disposizione normativa, si ritiene comunque applicabile per analogia quanto previsto dal quinto comma dell'[articolo 2481-bis](#) del codice civile. per le società a responsabilità limitata, poiché per la costituzione con atto unilaterale entrambe le società sono assoggettate alla medesima disciplina.

L'aumento di capitale nelle società per azioni non può, tuttavia, essere eseguito fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate. Analogamente, per le società a responsabilità limitata, l'[articolo 2481, comma 2](#), codice civile, dispone che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

La ratio di queste due disposizioni è rinvenibile sia nella tutela dei terzi, volta a impedire la ricerca di capitali fuori dalla società quando i soci devono ancora eseguire i conferimenti promessi, sia nella tutela dei soci, nel senso di favorire la buona gestione societaria ed evitare che il capitale sia formato prevalentemente da crediti verso soci medesimi.

SOCIETÀ E BILANCI

Le modalità

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Gli aumenti di capitale sociale possono avvenire, oltre che in denaro o con passaggio di riserve a capitale, anche attraverso il conferimento di attività in genere che, in linea di massima, devono essere stimate

COMMENTO

L'aumento del capitale sociale delle società che avviene a pagamento può essere realizzato anche attraverso il conferimento di beni in natura e di crediti e, limitatamente alle società a responsabilità limitata, di opere e servizi.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, l'integrale liberazione deve avvenire in via immediata e non differita rispetto alla deliberazione di aumento del capitale e alla sottoscrizione delle azioni o delle quote. La ragione di questa disposizione va individuata nel senso di evitare il pericolo di eventuali abusi. Dalla costituzione di un capitale composto, totalmente o parzialmente, da sole promesse, potrebbe derivare un danno, infatti, alla società e ai suoi creditori.

Sono oggetto di conferimento in sede di aumento del capitale sociale i beni immobili, i beni mobili, le aziende, l'avviamento, soltanto, però, insieme all'azienda, e le altre entità immateriali come per esempio i segni distintivi, i brevetti per invenzioni industriali, il marchio e le opere dell'ingegno. Tra le entità immateriali conferibili particolare attenzione merita il know-how, inteso, in termini generali, come insieme di conoscenze segrete, sia in ambito industriale, per il corretto impiego di una tecnologia o attuazione di un processo produttivo, sia in ambito commerciale, inteso come tecniche di vendita e di commercializzazione dei prodotti o di organizzazione e gestione di un'impresa.

Affinché tali entità siano conferibili, è comunque necessaria la loro integrale liberazione; in tale caso le difficoltà non derivano soltanto dall'oggetto del conferimento in esame ma anche dalla possibilità di delimitare la ricorrenza ai soli casi in cui vi sia il completo e definitivo trasferimento del know-how alla società e non siano richieste prestazioni del soggetto conferente per consentirne la completa utilizzazione. Tra gli altri beni in natura oggetto di

conferimento vanno inoltre menzionate le partecipazioni – sia in società di capitali che in società di persone – a condizione che siano suscettibili di valutazione economica e che siano trasferibili. Il conferimento di partecipazioni, infatti, è da ritenersi precluso in presenza di clausole che vietano il loro trasferimento, dal momento che ciò impedisce il rispetto del principio di integrale liberazione.

Risulta altresì ammissibile il conferimento di titoli di credito, di titoli di stato e di strumenti finanziari; a tal fine, nel caso di titoli di credito l'integrale liberazione deve tenere in considerazione le leggi di circolazione della legittimazione cartolare. Conseguentemente per i titoli nominativi sarà necessaria non solo la consegna del titolo ma anche l'esecuzione del transfert e, quindi, l'iscrizione della società conferitaria nel registro del soggetto emittente. Per i titoli al portatore, al pari dei titoli di Stato, invece, l'integrale liberazione avverrà attraverso la consegna all'organo amministrativo.

Devono considerarsi inammissibili, invece, in via di principio, il conferimento di cose future o di cose altrui e il conferimento di beni o diritti su cui gravi una condizione sospensiva o risolutiva, in quanto in palese contrasto con l'esigenza di piena disponibilità del conferimento, che sta alla base del principio di integrale liberazione.

Relativamente, infine, ai crediti, si precisa che oggetto del conferimento possono essere sia quelli relativi a somme di denaro o a prestazioni in natura vantati verso terzi, che quelli verso la società medesima. In linea generale, sono conferibili i crediti suscettibili di valutazione economica e trasferibili alla società, condizione che ricorre principalmente in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Nelle società a responsabilità limitata, in considerazione del carattere personalistico del tipo societario, sono ammessi conferimenti al capitale di opere e servizi, a differenza delle società per azioni per le quali tale tipologia di conferimento è espressamente vietata dall'[articolo 2342, comma 5](#), del codice civile. Nell'ipotesi in cui il conferimento sia rappresentato da prestazioni d'opera o di servizi, l'adempimento della prestazione deve essere garantito, per l'intero valore a essa attribuito, da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria le quali, se espressamente previsto nell'atto costitutivo, possono essere sostituite dal socio, sia in sede di sottoscrizione che in sede di esecuzione del rapporto, da una cauzione in denaro di uguale valore.

Il conferimento di prestazioni a carattere personale è quindi subordinato alla contestuale presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa in grado di garantire, per l'intero valore a esse assegnato, gli obblighi assunti dal socio.

Nel caso di apporto di beni in natura o di crediti, il socio conferente ha l'obbligo di presentare una relazione giurata redatta, nel caso di società per azioni, da un esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha la sede la società, mentre per le società a responsabilità limitata, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Eseguito il controllo, che deve essere effettuato nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale nel registro delle imprese, gli amministratori, in presenza di fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

L'[articolo 2343-ter](#) del codice civile prevede, per le società per azioni, alcune ipotesi di conferimento di beni in natura e di crediti senza necessità di ricorso alla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale ex [articolo 2343](#) del codice civile.

L'aumento del capitale sociale a pagamento può attuarsi anche attraverso la compensazione del credito vantato dal socio verso la società, per finanziamenti eseguiti, con il debito relativo alla sottoscrizione delle azioni o quote nel caso di società a responsabilità limitata, emesse a fronte dell'aumento medesimo.

In ultimo al fine di evitare che l'operazione di aumento a pagamento alteri la percentuale di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, il legislatore ha previsto, nel caso di società per azioni, l'istituto dell'opzione, mentre per le società a responsabilità limitata, il diritto di sottoscrizione, il cui obiettivo in entrambe le ipotesi è quello di consentire ai soci di mantenere immutata la propria aliquota di partecipazione al capitale sociale, al fine di poter continuare a essere titolari degli stessi diritti amministrativi e patrimoniali nei confronti della società.

L'[articolo 2441, comma 1](#), del codice civile stabilisce che le azioni di nuova emissione devono essere offerte ai soci in proporzione di quelle già possedute, mentre per le società a responsabilità limitata, l'[articolo 2481-bis, comma 1](#), prima parte, del codice civile, riconosce ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione delle partecipazioni dagli stessi possedute.

L'aumento gratuito del capitale sociale, definito anche aumento nominale, è un'operazione che si realizza attraverso il passaggio di riserve a capitale. Tale operazione si concretizza in uno spostamento contabile di poste iscritte nel patrimonio netto – precisamente attraverso il passaggio di riserve disponibili a capitale sociale – che non genera alcuna movimentazione da un punto di vista finanziario. Questo aumento del capitale inoltre, non dà luogo a un'alterazione dei rapporti tra i soci, il cui peso all'interno della compagine societaria rimane immutato.

Per quanto concerne la modalità di attuazione, nelle società per azioni l'aumento gratuito si può realizzare sia attraverso l'emissione di nuove azioni che attraverso l'incremento del valore nominale delle azioni in circolazione. Queste due modalità, pur differendo sul piano della concreta realizzazione, raggiungono lo stesso risultato e sono equivalenti da un punto di vista giuridico.

Nelle società a responsabilità limitata, invece, l'aumento gratuito si attua soltanto con la maggiorazione del valore nominale delle partecipazioni, non essendo ipotizzabile per tale tipo di società l'emissione di nuove quote e la loro successiva assegnazione ai soci.

Nelle società per azioni l'aumento gratuito del capitale sociale può avvenire anche a seguito dell'emissione di azioni a favore dei dipendenti, categoria di azioni emesse in presenza di una previsione statutaria, in caso di assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società, per un ammontare pari agli utili stessi.

Il presupposto dell'aumento gratuito è, quindi, il passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio a condizione che risultino essere disponibili.

SI RICORDA CHE

- L'aumento di capitale sociale serve sia per fornire nuovi "mezzi" alla società sia per aumentare la dotazione del capitale di rischio.
- L'aumento di capitale sociale che avviene attraverso l'utilizzo di riserve della società è un aumento cosiddetto "gratuito".

SCHEMI E TABELLE

Gli aumenti del capitale sociale – I punti salienti

La definizione	L'aumento di capitale è l'operazione per mezzo della quale i soci incrementano le disponibilità della società. Tale aumento è di natura finanziaria, quando avviene con il versamento di denaro, mentre risulta essere di natura operativa, quando avviene con l'apporto di beni in natura e, relativamente alle società a responsabilità limitata, anche con l'apporto di opere o servizi. Una categoria intermedia tra le due suindicate è quella rappresentata dall'apporto di crediti, atteso che si tratta di attività destinate a essere trasformate in denaro entro il breve termine. Un'altra forma di aumento di capitale sociale è, infine, quella che si realizza con l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società a scadenze prefissate.
Le tipologie	L'aumento di capitale sociale può essere a pagamento, ed è effettuato mediante conferimento di nuove attività da parte dei soci esistenti e iscritti al libro soci o da parte di soggetti estranei, oppure può essere gratuito, ed è effettuato mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio
Gli scopi	L'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, definito anche aumento reale, ha il fine di assicurare alla società il reperimento di risorse finanziarie presso i soci e/o presso i terzi o, nell'ipotesi di conferimenti diversi dal denaro, la disponibilità di determinati beni. L'operazione in esame soddisfa diverse esigenze ed è destinata a contemperare interessi anche contrastanti: - da un lato, infatti, risulta evidente l'interesse della società a reperire capitale di rischio, - dall'altro, vi è l'interesse dei soci a che la propria posizione non risulti essere compromessa da tale operazione e/o dall'entrata nella compagine sociale di soggetti terzi.
Le modalità	Come si è detto l'aumento del capitale sociale delle società che avviene a pagamento, può essere realizzato anche attraverso il conferimento di beni in natura e di crediti e, limitatamente alle società a responsabilità limitata, di opere e servizi. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, l'integrale liberazione deve avvenire in via immediata e non differita rispetto alla deliberazione di aumento del capitale e alla sottoscrizione delle azioni o delle quote. La ragione di questa disposizione va individuata nel senso di evitare il pericolo di eventuali abusi. Dalla costituzione di un capitale composto, totalmente o parzialmente, da sole promesse, potrebbe derivare un danno, infatti, alla società e ai suoi creditori.

**I conferimenti
inammissibili**

Devono considerarsi inammissibili, in via di principio, il conferimento di cose future o di cose altrui e il conferimento di beni o diritti su cui gravi una condizione sospensiva o risolutiva, in quanto in palese contrasto con l'esigenza di piena disponibilità del conferimento, a base del principio di integrale liberazione. Relativamente, infine, ai crediti, si precisa che oggetto del conferimento possono essere sia quelli relativi a somme di denaro o a prestazioni in natura vantati verso terzi, che quelli verso la società medesima. In linea generale, sono conferibili i crediti suscettibili di valutazione economica e trasferibili alla società, condizione che ricorre principalmente in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.